



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 255

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E LA SOCIETA' IMMOBILIARE SAN GIACOMO SAS PER IL COMPLETAMENTO DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE TERZIARIA IN ZONA CB23 DI PRGC-VIA C.A. DALLA CHIESA.

L'anno **duemilanove**, addì **sedici** del mese di **Dicembre** alle ore **18.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore - ARCHINA' Giuseppe	NO
Assessore - BRACCO Angela	SI
Assessore - BRUNATTI Luca	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	SI
Assessore - TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Reggente Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E LE SOCIETA' IMMOBILIARE SAN GIACOMO sas PER IL COMPLETAMENTO DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE TERZIARIA IN ZONA CB23 DI PRGC - VIA C.A. DALLA CHIESA

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Marceca

Dato atto che

La Società Immobiliare San Giacomo s.a.s. con sede in Almese (TO) Via Romana 20 P.iva 09210870011 e la Soc. GIALGIMA S.n.c. con sede in Avigliana C.so Laghi n.15 P.iva 08963200012 risultano proprietarie degli immobili siti nel Comune di Avigliana, distinto in mappa al CEU F. 9 n. 1251-1252-1253-1254-440-445 compresi in ambito urbanistico del vigente P.R.G.C. zona Cb 23 "aree libere non dotate di opere di urbanizzazione da edificare (nuovo impianto) con destinazione prevalentemente residenziale";

Il P.R.G.C. convenzionato in data 28/06/2009 ammette nella zona Cb 23 le destinazioni d'uso "Residenziale + connesse";

Il P.E.C. convenzionato indica per il lotto oggetto d'intervento la destinazione d'uso Commerciale e Residenziale;

E' intendimento della proprietà realizzare in variante i seguenti interventi:

- eliminare la destinazione d'uso residenziale
- mantenere la destinazione d'uso commerciale
- introdurre la destinazione d'uso direzionale

con i seguenti dati:

	<i>Descrizione</i>	<i>IN PEC (Cb23)</i>	<i>IN CONCESSIONE 2006/082</i>	<i>IN VARIANTE</i>
A	Superficie Lotto	1472,00 mq	1457,00 mq	1457,00 mq
B	Volumetria	Vol. Comm = 612,90 mc Vol. Res. = 330,00 mc Vol. Direz. = 0 mc Volume totale = 942,90 mc	Vol. Comm = 612,00 mc Vol. Res. = 328,76 mc Vol. Direz. = 0 mc Volume totale = 940,76 mc	Vol. Comm = 470,38 mc Vol. Res. = 0 mc Vol. Direz. = 470,38 mc Volume totale = 940,76 mc
C	S.l.p.		Slp. Comm = 204,00 mq Slp. Res. = 109,59 mq	Slp. Comm = 225,67 mq Slp. Res. = 0 mq Slp. Direz. = 223,22

			Slp. Direz. = 0 mq Slp totale = 313,59 mq	mq Slp box = 84.21 mq Slp totale = 533.10 mq
B	Aree per spazi e servizi pubblici di cui all'art.21 L.R. 56/77	287,60 mq	287,60 mq	590,24 mq

La convenzione edilizia sancisce quanto sopra ancorché regolamentato da un P.E.C. scaduto il 28/06/2009;

Il progetto si inquadra nelle previsioni del vigente P.R.G.C

per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi, detto permesso di costruire convenzionato è stato predisposto a firma dell'Arch. Oscar BATTAGLIOTTI ed è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Illustrativa
- Schema di Convenzione Edilizia
- n. 3 Tavole di progetto e, più specificatamente:
 - tavola n. 1 Estratti ,Planimetria generale, Planimetria aree, Computi planivolumetrici
 - tavola n. 2 Piante;
 - tavola n. 3 Prospetti sezioni;

sul progetto di cui trattasi si è espressa favorevolmente la Commissione Edilizia, come da parere emesso nell'adunanza del 28.09.2009;

si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria applicando l'onere unitario stabilito dal vigente Regolamento degli Oneri di Urbanizzazione proporzionalmente al volume degli edifici.

OO.UU. PRIMARIA

€. 35.270,30

OO.UU. SECONDARIA

€. 3.879,50

ritenuto necessario addivenire alla stipula di apposita convenzione fra il Comune di Avigliana e le Società Immobiliare San Giacomo e Gialgima;

richiamato il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dato atto che il parere tecnico all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 risulta favorevole;

dato atto che il parere contabile all'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 risulta non soggetto;

con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata bozza di convenzione quale parte integrante del Permesso di Costruire Convenzionato da stipularsi fra il Comune di Avigliana e le Società Immobiliare San Giacomo e Gialgima con allegati i seguenti elaborati:
 1. Relazione Tecnica Illustrativa
 2. Schema di Convenzione Edilizia
 3. n. 3 Tavole di progetto e, più specificatamente:
 - tavola n. 1 Estratti ,Planimetria generale, Planimetria aree, Computi planivolumetrici;
 - tavola n. 2 Piante;
 - tavola n. 3 Prospetti sezioni;
2. Di autorizzare il Responsabile Area Tecnica Urbanistica – Edilizia Privata alla firma della convenzione stessa.

Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.


22.

23.

24.

25.

26.



Approvato dalla G.C. in data
con Variante n.
Avigliana, il
Il Segretario



Regione Piemonte
Provincia di Torino

COMUNE DI AVIGLIANA

Oggetto:

VARIANTE 02 A Pdc. N.2006/82 PER NUOVA COSTRUZIONE FABBRICATO COMMERCIALE

Località:
Via CARLO A. DALLA CHIESA

Il Sindaco



Proprietà:
Soc. GIALGIMA snc
P.Iva: 08963200012
C.so Laghi 15
Avigliana (TO)

Immobiliare San Giacomo sas

P.Iva: 09210870011
C.so Laghi 15
Avigliana (TO)



Progettista:
Dott. Arch. Oscar BATTAGLIOTTI
Ordine degli Architetti di Torino n. 4278
C.F. BTT SCR 72L29 A518W



**ESPACE STUDIO
DI ARCHITETTURA
associato**
BATTAGLIOTTI OSCAR Architetto
FRANCHINO LUCA Ingegnere civile

C.so laghi n.6
Avigliana (TO) 10051
Tel/fax: 011/93.11.358
P.Iva: 08392370014
E-Mail: posta@espacestudio.it
www.espacestudio.it

IDENTIFICATIVO: ES_2009.000383
COMMESMA: IMPORT-2009-45
NOME FILE: VAR02_MUN_Convenzione.doc
VERSIONE: 0

Contenuto:
BOZZA DI CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE EDILIZIA

Permesso di Costruire Convenzionato

in AVIGLIANA (TO) ambito Cb23 di P.R.G.C

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno....., il giorno del mese di....., in una sala del Palazzo Civico in Avigliana (To), Piazza Conte Rosso n. 7

Avanti a me dott. notaio in iscritto nel Collegio dei Distretti

Sono comparsi il Sig.:

..... nato a, il....., domiciliato per la carica in Avigliana (To), presso la Casa Comunale, il quale interviene nel presente atto nella qualità di rappresentante del Comune di Avigliana (To) (codice fiscale 01655950010), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n., in data, divenuta esecutiva ai sensi di legge che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera,

ed i Signori:

Giacomo Bovero, nato a Marsiglia (Francia) il 14/08/1940 e residente a Almese (TO) in via Romana n.20 c.f. BVR GCM 40M14 Z110M in qualità di Legale Rappresentante della soc. Immobiliare San Giacomo s.a.s.con sede in Almese (TO) Via Romana 20 P.iva 09210870011.

Spanò Antonio, nato a Torino il 25 marzo 1968 e residente a Avigliana (TO) inC.F. SPN NTN 68C25 L219M in qualità di legale rappresentante della Soc. GIALGIMA S.n.c.con sede in Avigliana C.so

Laghi n.15 P.iva 08963200012

Delle identità personali dei quali io Notaio sono certo, i quali tra loro d'accordo e con il mio consenso stipulano quanto segue:

PREMESSO

- che la società sopra indicata è proprietaria dei terreni di seguito meglio specificati per complessivi mq 1457 in ambito Cb23 di P.R.G.C. vigente così distinti:

Tabella delle superfici		
Foglio	Mappale	Superficie catastale
9	1251	368
9	1252	333
9	1253	53
9	1254	482
8	440	142
8	445	79
TOTALE		1457

- che le suddette aree risultano avere la seguente destinazione nel P.R.G.C. vigente del Comune di Avigliana approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 44/42736 del 30.01.1995 e con variante approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 05/22506 del 22.09.1997: mq 1457 in zona Cb23 classificata come "Residenziale di espansione".
- che il progetto di Permesso di Costruire Convenzionato si inquadra nelle previsioni del P.R.G.C. del Comune di Avigliana, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 44/42736 del 30.01.1995 e con variante approvata dalla Regione Piemonte;
- che, per l'utilizzo a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi, detto progetto di Permesso di Costruire Convenzionato è stato predisposto a firma del Dott. Arch. Battagliotti Oscar, iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino con matricola n. 4278 secondo i disposti dell'art. 43 della Legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni, ed è costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica Illustrativa
 - Schema di Convenzione Edilizia
 - **n. 3 Tavole di progetto e, più specificatamente:**
 - tavola n. 1 Estratti ,Planimetria generale, Planimetria aree, Computi planivolumetrici
 - tavola n. 2 Piante;
 - tavola n. 3 Prospetti sezioni;

che, unitamente alla delibera della Giunta Comunale si trovano allegati al presente atto sotto la lettera "

- che, sul progetto di Permesso di Costruire Convenzionato si è espressa favorevolmente la Commissione Edilizia, come da pareri emessi nell'adunanza del (con osservazioni recepite negli atti progettuali e nella presente convenzione) / (senza osservazioni);
- che la Giunta Comunale, nella seduta del..... ha approvato il progetto di Permesso di Costruire Convenzionato dei signori sopra indicati;
- che i proponenti dichiarano di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne i "proponenti":

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

L'attuazione del Permesso di Costruire Convenzionato sui terreni siti in Comune di Avigliana (To) e descritto nella Tavole di progetto approvate dalla Giunta Comunale in data....., avverrà in conformità ai disposti delle N.T.A., del P.R.G.C. e, nella fattispecie, degli art. 15, 16, 17 ed ai contenuti della presente Convenzione, nonché secondo gli elaborati del Permesso di Costruire Convenzionato stesso che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, allegati sotto le lettere:

A.....

B.....

i quali elaborati costituiscono semplice precisazione alle prescrizioni del P.R.G.C. vigente.

ARTICOLO 3 UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
Art.3.1 DESCRIZIONE AREE

Il Permesso di Costruire Convenzionato ha per oggetto la utilizzazione urbanistica ed edilizia degli immobili siti nel Comune di Avigliana (To), descritti nelle Tavole di progetto così elencati:

Tabella delle superfici		
Foglio	Mappale	Superficie catastale
9	1251	368
9	1252	333
9	1253	53
9	1254	482
8	440	142
8	445	79
TOTALE		1457

Per complessivi mq. 1457 aventi la seguente destinazione urbanistica: ambito Cb23 "residenziale di espansione".

Art.3.2 UTILIZZAZIONE AREE

Il Permesso di Costruire Convenzionato prevede l'utilizzazione urbanistica dei terreni anzidetti a fini Direzionali - Commerciali, come illustrato nelle Tavole di progetto e nella Relazione Tecnica allegata alla presente, e di seguito indicato :

	Descrizione	IN PEC (Cb23)	IN CONCESSIONE 2006/082	IN VARIANTE
A	Superficie Lotto	1472,00 mq	1457,00 mq	1457,00 mq
B	Volumentria	Vol. Comm = 612,90 mc Vol. Res. = 330,00 mc Vol. Direz. = 0 mc Volume totale = 942,90 mc	Vol. Comm = 612,00 mc Vol. Res. = 328,76 mc Vol. Direz. = 0 mc Volume totale = 940,76 mc	Vol. Comm = 470,38 mc Vol. Res. = 0 mc Vol. Direz. = 470,38 mc Volume totale = 940,76 mc
C	S.l.p.	-	Slp. Comm = 204,00 mq Slp. Res. = 109,59 mq Slp. Direz. = 0 mq	Slp. Comm = 225,67 mq Slp. Res. = 0 mq Slp. Direz. = 223,22 mq

B	Arearie per spazi e servizi pubblici di cui all'art.21 L.R. 56/77	287,60 mq	Slp totale = 313,59 mq Slp box = 84,21 mq Slp totale = 533,10 mq	287,60 mq 590,24 mq
---	---	-----------	--	------------------------

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente Convenzione e, comunque, anche oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune di Avigliana (To) e qualora le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni di P.E.C..

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico dei proponenti pari al doppio del valore delle aree cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli Uffici Comunali.

I proponenti si impegnano, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici, affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

La disposizione planimetrica dell'edificio, e la caratteristica tipologica individuata nelle Tavole di progetto è vincolante alla presente convenzione

Le diverse previsioni edificatorie sopra specificate non modificano la disposizione planimetrica delle infrastrutture viarie e la localizzazione delle aree a servizi reperite a soddisfacimento degli standards urbanistici di cui all'art. 21 della L.R. 56/77.

Eventuali lievi modifiche nelle superfici derivanti dai frazionamenti catastali dei terreni, che non apportino variazioni alle quantità edificatorie previste e quindi diminuzione delle superfici a servizi dovute e previste ai sensi dell'art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i., non costituiranno Variante alla presente convenzione.

Art.3.3 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLA ZONA Cb23

La destinazione d'uso ammessa in Ambito Cb23 di P.R.G.C. vigente è quella Residenziale e connessa con la residenza, nelle quantità indicate dal presente Permesso di Costruire Convenzionato.

Art.3.4 ACCESSO ALLE AREE

Il Permesso di Costruire Convenzionato prevede accesso all'area interessata dall'intervento mediante la viabilità già esistente nel comparto Cb23.

ARTICOLO 4

ASSOGGETTAMENTO AD USO PUBBLICO DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.

Al fine di consentire al Comune di perseguire lo standard richiesto in relazione al disposto dell'art. 21 L.R. 56/77 e successive modificazioni, nonché del 5° comma dell'art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765, i proponenti contestualmente alla stipula del presente atto, assoggettano ad uso pubblico le aree di competenza dell'insediamento commerciale e direzionale necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed espressamente indicate negli elaborati di progetto e nel precedente articolo 3.2.

ARTICOLO 5

VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI

Superficie lotto	mq. 1457,00
Slp Commerciale	mq. 225,67
Slp Direzionale	mq. 223,22
Slp Box	mq. 84,21
Slp Totale	mq. 533,10
Area a servizi regolamentare di cui all'art. 21 L.R. 56/77 (533,10)x 100%	mq. 533,10
Area a servizi prevista di cui all'art. 21 L.R. 56/7	mq. 590,24
Di cui assoggettata	mq. 590,24
Superficie Fondiaria (1457,00-590,24)	mq. 866,76

Il proponente per quanto disposto all'art.4, si obbliga per se e suoi aventi diritto a qualsiasi titolo ad assoggettare ad uso pubblico le seguenti aree :

Area a servizi mq 590,24

Le aree di cui trattasi sono dettagliatamente indicate nella Tav. n. 1 alle lettere St1 ,St2 e St3.

ARTICOLO 6 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

A) I proponenti, in relazione al disposto dell'art. 45 1. comma n. 2 della L.R. 56/77 si obbligano per essi e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumersi gli oneri di costruzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 51 comma 1 punto 1 L.R. 56/77 internamente ai lotti e precisamente:

- opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
- sistema viario pedonale e veicolare per il collegamento e l'accesso agli edifici,
- opere di presa ed adduzione, reti di distribuzione idrica;
- rete ed impianti per lo smaltimento dei rifiuti liquidi;
- sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
- reti ed impianti di illuminazione interna;

Dette opere verranno eseguite a cura e spese dei proponenti ed ultimate prima del rilascio delle autorizzazioni di agibilità dei fabbricati.

B) Le opere di urbanizzazione sono individuate nella Tavola n. 1 e consistono in:

- Fognatura nera da collegarsi al collettore comunale esistente
- Collettore di raccolta acque bianche
- Condotta idrica
- Rete di distribuzione dell'energia elettrica

Si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di Urbanizzazione primaria applicando l'onere unitario stabilito dalla delibera di **Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2008**

L'onere forfettariamente determinato risulta:

mq 156.79 + 109.71 x 0,6 = 222.62 x €/mq 125.54	=	€ 27947.71
mq 156.79 + 109.81 x 0,6 = 222.68 x €/mq 156.91	=	€ 34940.71
oneri già corrisposti in sede di PEC	=	- € 27618.12
Totale	=	€ 35270.30

detto importo è già stato corrisposto come da allegata ricevuta.

ARTICOLO 7 ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

I proprietari, in relazione al disposto del punto n. 2 dell'art. 45 della L.R. 56/77 e successive modificazioni e del quinto comma dell'art. 8 della legge 765/67, si obbligano per essi e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumere quota parte degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria.

Si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di Urbanizzazione secondaria applicando l'onere unitario stabilito dalla delibera di *Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2008*

L'onere forfettariamente determinato risulta:

mq 156.79 + 109.71 x 0,6 = 222.62 x €/mq 28.01	=	€ 6235.58
mq 156.79 + 109.81 x 0,6 = 222.68 x €/mq 28.01	=	€ 6237.27
oneri già corrisposti in sede di PEC	=	- € 8593.35
Totale	=	€ 3879.50

detto importo è già stato corrisposto come da allegata ricevuta.

ARTICOLO 8 ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione saranno realizzate direttamente, non a scomputo degli oneri dovuti.

ARTICOLO 9 CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977.

ARTICOLO 10 GARANZIE FINANZIARIE

Essendo gli importi dovuti già corrisposti non sono previste garanzie finanziarie.

ARTICOLO 11 TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Qualora il proponente proceda ad alienazione delle aree lottizzate, potrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli obblighi e oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune; egli dovrà dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato entro trenta giorni dall'atto del trasferimento. In caso di mancata esecuzione dell'obbligo il proponente sarà tenuto ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito. Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto.

In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, il proponente ed i suoi successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

I proprietari delle aree ed i loro successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

ARTICOLO 12 TERMINE DI ESECUZIONI DEI FABBRICATI

Il permesso di costruire relativo ai singoli edifici non potrà avere durata complessiva superiore ad anni tre dall'inizio dei lavori.

ARTICOLO 13 SANZIONI CONVENZIONALI

(Art. 69 lett. b) L.R. 56/77)

In caso di inadempienza da parte del proponente all'obbligo di cui all'art.3 3commma della presente convenzione ove il valore dell'area è negativo si applicherà una sanzione di L. 50.000/mc.

(Art. 69 lett. g) L.R. 56/77)

La mancata richiesta di autorizzazione all'abitabilità - agibilità della costruzione ai fini del rilascio della relativa autorizzazione prevista dall'art. 57 della L.R. 56/77 comporterà la sanzione di L. 100.000 per ogni unita' abitativa - produttiva, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

(Art. 63 L.R. 56/77 e art. 3 della Legge 47/85)

Il mancato versamento del contributo nei termini degli artt. 7-8 della presente convenzione comporterà le sanzioni di cui all'art. 63 della L.R. 56/77 e dell'art. 3 della Legge 47/85.

ARTICOLO 14 SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico dei proponenti.

All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale più favorevole.

ARTICOLO 15 RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE

I proponenti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse eventualmente loro competere nella presente Convenzione nei registri immobiliari.

ARTICOLO 16 RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle Leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore ed in particolare alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, alla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 ed alla Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i..

ARTICOLO 17 TRASCRIZIONE

Le parti autorizzano il conservatore dei registri immobiliari di Susa (To) a trascrivere il presente atto affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte, con sollevo dello stesso conservatore da ogni

responsabilità al riguardo.

COPIA ALBO: ATTI UTC

- SEGRETERIA
- CULTURA
- LL.PP.
- U.T.C.
- VIGILI
- RAGIONERIA
- TRIBUTI

Immobiliane SAN GACOMO

-
-
-

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 23 DIC. 2009 al n. 1801 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 23 DIC. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 23 DIC. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Dott. MIRABILE Emanuele

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

23 DIC. 2009

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 23 DIC. 2009 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 23 DIC. 2009 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **16/12/2009** in quanto:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

23 DIC. 2009

Avigliana, li

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Dott. MIRABILE Emanuele

